

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2785/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (2000)** 1
- Regolamento (CE) n. 2786/1999 della Commissione, del 28 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- ★ **Decisione n. 2787/1999/CECA della Commissione, dell'8 dicembre 1999, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 2000 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato** 6
- ★ **Decisione n. 2788/1999/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (167^a deroga)** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate ⁽¹⁾** 21

Consiglio

1999/869/CE:

* Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1999, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili	26
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia	27

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2785/1999 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 1999
recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune
per alcuni prodotti della pesca (2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) per il rifornimento di determinati prodotti della pesca, la Comunità dipende attualmente dalle importazioni provenienti da alcuni paesi terzi; è nell'interesse della Comunità sospendere, interamente o parzialmente, i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione; per evitare di compromettere le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria di prodotti concorrenti pur garantendo un approvvigionamento soddisfacente alle industrie utilizzatrici, è opportuno prendere queste misure di sospensione solo per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000;
- (2) spetta alla Comunità decidere di sospendere questi dazi autonomi;
- (3) vista l'importanza economica del presente regolamento per l'industria europea e l'obbligo che esso sia applicato il 1° gennaio 2000, è necessario invocare l'urgenza prevista al paragrafo I, punto 3 del protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai prodotti indicati in allegato sono sospesi al livello indicato a fronte di ciascuno di essi.

2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, sia perlomeno equivalente al prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o fisserà per i prodotti o le categorie di prodotti in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno terzo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

⁽¹⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 del 12.7.1993 (GU L 172 del 15.7.1993, pag. 1).

ALLEGATO

	Codice NC & Taric	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi (%)
0001	ex 0304 10 98 60 ex 0304 90 97 31	Polpa di Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>), fresca, refrigerata o congelata	6
0002	ex 0302 69 99 30 ex 0303 79 99 30	Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	0
0003	ex 0302 69 99 40	Ciclotteri (<i>Cyclopterus lumpus</i>), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (a)	0
0004	ex 0302 69 99 50 ex 0303 79 99 20	Lutianido (<i>Lutjanus purpureus</i>), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione (a) (c)	0
0005	ex 0302 70 00 11 ex 0302 70 00 31 ex 0302 70 00 41 ex 0302 70 00 91 ex 0303 80 90 10 ex 0303 80 90 19	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate	0
0006	ex 0303 10 00 10	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), congelati, decapitati, destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a)	0
0007	ex 0304 20 85 10 ex 0304 90 61 10	Filetti e carni di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>), sotto forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione (a) (b)	3,5
0008	ex 0305 20 00 11 ex 0305 20 00 18 ex 0305 20 00 20	Uova di pesce, salate o in salamoia	0
0009	ex 0306 19 90 10 ex 0306 29 90 10	«Krill», destinato alla trasformazione (a)	0
0022	ex 1604 11 00 20 ex 1604 20 10 20	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (a)	0
0023	ex 1604 30 90 10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (a)	0
0024	ex 1605 10 00 11 ex 1605 10 00 19	Granchi della specie «King» (<i>Paralithodes camchaticus</i>), «Hanasaki» (<i>Paralithodes brevipes</i>), «Kegani» (<i>Erimacrus isenbecki</i>), «Queen» e «Snow» (<i>Chionoecetes</i> spp.), «Red» (<i>Geryon quinque-dens</i>), «Rough stone» (<i>Neolithodes asperrimus</i>), <i>Lithodes antarctica</i> , «Mud» (<i>Scylla serrata</i>), «Blue» (<i>Portunus</i> spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	0
0025	ex 1605 10 00 92 ex 1605 10 00 94	Granchi delle specie <i>Paralomis granulosa</i>	0

- (a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.
- (b) La sospensione si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione, eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti:
- pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
 - taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati o del frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati,
 - selezionatura,
 - etichettatura,
 - condizionamento,
 - refrigerazione,
 - congelamento,
 - surgelamento,
 - scongelamento, separazione.
- La sospensione non è ammessa per i prodotti destinati a subire trattamenti (o operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, se tali trattamenti (o operazioni) sono effettuati al livello della vendita al minuto o delle aziende di ristoro. La sospensione dei dazi doganali si applica soltanto ai pesci destinati al consumo umano.
- (c) Tuttavia la sospensione non è ammessa quando il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2786/1999 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	73,7
	204	47,1
	624	132,5
	999	84,4
0709 90 70	052	142,9
	204	104,5
	999	123,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,9
	204	43,7
	999	44,8
0805 20 10	052	77,1
	204	52,1
	999	64,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	51,5
	999	51,5
0805 30 10	052	55,3
	600	98,4
	999	76,8
	999	76,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	70,5
	404	75,5
	720	60,8
	728	83,3
	999	72,5
	999	72,5
0808 20 50	052	150,9
	064	62,3
	400	111,4
	720	70,7
	999	98,8

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**DECISIONE N. 2787/1999/CECA DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 1999**

**che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 2000 e modifica la decisione n. 3/52/CECA
relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando quanto segue:

- (1) per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare l'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA dell'Alta autorità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione n. 2652/98/CECA della Commissione ⁽²⁾;
- (2) il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 178 milioni di euro, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 2000; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione l'8 dicembre 1999, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 2000, cioè 0 milioni di EUR;
- (3) inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,163 milioni di EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 2000 è fissata nella misura dello 0 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1999.

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 2000:

(in euro)

Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	71,56
Carbon fossile di tutte le categorie	48,93
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	182,90
Acciaio in lingotti	242,39
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	403,98*

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Per la Commissione

Michael Schreyer

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU della CECA 1 del 30.12.1952, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 335 del 10.12.1998, pag. 49.

ALLEGATO

BILANCIO OPERATIVO CECA PER IL 2000*(in milioni di euro)*

Fabbisogno		Risorse	
Operazioni da finanziare sulle risorse dell'esercizio (a fondo perduto)	Previsioni	Risorse dell'esercizio	Previsioni
1. Spese amministrative	5,0	1. Risorse correnti	
2. Aiuti al riadattamento (articolo 56) ⁽¹⁾	61,0	1.1. Gettito del prelievo allo 0,00 %	p.m.
3. Aiuti alla ricerca (articolo 55) ⁽²⁾	81,0	1.2. Saldo netto	54,0
3.1. Ricerca acciaio	56,0	1.3. Ammende e indennità di mora	p.m.
3.2. Ricerca carbone	25,0	1.4. Varie	4,0
4. Aspetto sociale carbone (articolo 56)	31,0	2. Annullamenti di impegni che probabilmente non daranno luogo a realizzazione	37,0
		3. Ricorso ad accantonamenti per il finanziamento del bilancio CECA	83,0
Bilancio totale	178,0	Bilancio totale	178,0

⁽¹⁾ La ripartizione indicativa degli aiuti al riadattamento è di 34 milioni di EUR a favore dei lavoratori del settore carbonifero e di 27 milioni di EUR per i lavoratori del settore siderurgico.

⁽²⁾ Compreso il finanziamento di progetti aventi un impatto della lotta tecnica contro gli elementi nocivi sui luoghi di lavoro e nell'ambiente degli impianti siderurgici, dell'igiene industriale e della sicurezza nelle miniere (per importi indicativi rispettivamente di 4 e 3 milioni di euro).

DECISIONE N. 2788/1999/CECA DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1999

recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (167^a deroga)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; i produttori comunitari non sono ancora in grado di conformarsi agli standard qualitativi richiesti dagli utilizzatori; quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utilizzatori;
- (2) le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;
- (3) il contingente tariffario in questione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1/64, bensì esercita un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi;
- (4) si tratta di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1/64;
- (5) è necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente per soddisfare il fabbisogno specifico di alcune industrie di trasformazione;
- (6) i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato;
- (7) il regolamento (CE) n. 1427/97 della Commissione, del 23 luglio 1997, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, fissa le norme di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati in base all'ordine cronologico delle date di dichiarazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso:

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)	Fine del periodo contingente
09.2921	a)		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti	200	0	31.12.2000
	ex 7209 16 90	10	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm			

⁽¹⁾ GU 8 del 22.1.1964, pag. 99/64.⁽²⁾ GU L 15 del 20.1.1988, pag. 13.⁽³⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)	Fine del periodo contingentale
	ex 7209 17 90	10	di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm			
09.2922	b) ex 7219 32 10 ex 7219 33 10 ex 7219 34 10	11 12 11 12 11 12	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel	500	0	31.12.2000
09.2927	c) ex 7219 33 10 ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18 13 14 15 16 17 18	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel	920	0	31.12.2000

2. I prodotti summenzionati devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche:

a) Prodotti dei codici NC ex 7209 16 90 ed ex 7209 17 90:

Acciaio ad alto tenore di carbonio contenente, in peso, da 0,64 % a 0,70 % di carbonio, per la produzione di nastri trasportati con temperatura di funzionamento ammissibile di 400 °C. Resistenza alla trazione 1 200 N/mm² (± 10 %). Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

b) Prodotti dei codici NC ex 7219 33 10 11/12 ed ex 7219 34 10 11/12 ed ex 7219 34 10 11/12:

Acciaio inossidabile «NICRO» per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 350 °C.

Tipo 1): resistenza alla trazione 1 050 N/mm² (± 10 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,06 %; contenuto di cromo 13 %; contenuto di nichel 4 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

Tipo 2): resistenza alla trazione 1 200 N/mm² (± 15 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,15 %; contenuto di cromo 17 %; contenuto di nichel 7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1708).

c) Prodotti dei codici NC ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 ed ex 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:

Acciaio inossidabile per la produzione di nastri trasportatori.

Tipo 1): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,1 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 7,5 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1712).

Tipo 2): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,06 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 18,5 %; contenuto di nichel 8,5 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

Tipo 3): resistenza alla trazione 1 000 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,05 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,7 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 12,5 %; contenuto di molibdeno 2,7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

Tipo 4): resistenza alla trazione 1 080 N/mm². Composizione chimica: contenuto di massimo carbonio 0,05 %; contenuto massimo di silicio 1 %; contenuto di cromo 13 %; contenuto di nichel 4 %; contenuto di titanio 0,3 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1710).

Tipo 5): resistenza alla trazione 1 150 N/mm². Composizione chimica: contenuto di massimo carbonio 0,08 %; contenuto di silicio 1,5 %; contenuto di cromo 14 %; contenuto di nichel 7 %; contenuto di rame 0,7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1701).

Tipo 6): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,03 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di cromo 15,25 %; contenuto di nichel 4,9 %; contenuto di rame 3,25 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

Nota: la composizione dei prodotti a), b) e c) da 1) a 6) può variare nei limiti delle norme in vigore in materia di analisi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso:

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (%)	Fine del periodo contingente
09.2923	a) ex 7227 90 95	15	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle per valvole, temperata in bagno d'olio, di diametro uguale o superiore a 5 mm e inferiore a 15 mm, di altri acciai legati contenenti, in peso: da 0,5 % a 0,8 % di carbonio da 0,1 % a 1,7 % di silicio da 0,5 % a 0,8 % di manganese 0,03 % o meno di zolfo 0,03 % o meno di fosforo da 0,4 % a 0,8 % di cromo da 0,1 % a 0,3 % di vanadio	5 000	0	31.12.2000

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (%)	Fine del periodo contingentale
09.2924	b) ex 7227 90 95	25	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle per valvole, temperate in bagno d'olio, di diametro uguale o superiore a 5,5 mm e inferiore a 10 mm, di altri acciai legati contenenti, in peso: da 0,63 % a 0,72 % di carbonio da 0,15 % a 0,3 % di silicio da 0,5 % a 0,9 % di manganese 0,02 % o meno di zolfo 0,02 % o meno di fosforo da 0,4 % a 0,6 % di cromo 0,06 % o meno di rame 0,06 % o meno di nichel da 0,1 % a 0,2 % di vanadio	500	0	31.12.2000

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui gli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione, conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾. La Commissione può prendere le necessarie misure amministrative per garantire una gestione efficiente.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso equo e continuo ai contingenti tariffari secondo le disponibilità del saldo del volume contingentale corrispondente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2789/1999 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1999****che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) l'uva da tavola figura all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 1730/87 della Commissione, del 22 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per l'uva da tavola ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 888/97 ⁽⁴⁾, è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica;
- (2) occorre pertanto procedere ad una rielaborazione del testo di tali disposizioni e abrogare il regolamento (CEE) n. 1730/87. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per l'uva da tavola dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU);
- (3) l'applicazione di tali norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad orientare la produzione per renderla rispondente alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali in base ad una concorrenza leale, contribuendo al miglioramento della redditività della produzione;
- (4) le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre tener conto di tali alterazioni nell'applicare le norme nelle fasi di commercializzazione successive a quelle della spedizione. Per i prodotti della

categoria «Extra», che sono sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolarmente accurate, deve essere presa in considerazione soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

- (5) la domanda di piccoli imballaggi contenenti uva da tavola di varietà o di origini differenti è in aumento. Occorre pertanto autorizzare questa forma di presentazione dell'uva da tavola e adattare di conseguenza le disposizioni in materia di indicazioni esterne;
- (6) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile all'uva da tavola di cui al codice NC 0806 10 10 è stabilita nell'allegato.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1730/87 è abrogato.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.⁽³⁾ GU L 163 del 23.6.1987, pag. 25.⁽⁴⁾ GU L 126 del 17.5.1997, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

NORMA PER L'UVA DA TAVOLA

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica all'uva da tavola delle varietà (cultivar) derivanti dalla *Vitis vinifera* L., destinata ad essere fornita allo stato fresco al consumatore, ad esclusione dell'uva da tavola destinata alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che l'uva da tavola deve presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i grappoli e gli acini devono essere:

- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
- praticamente esenti da parassiti;
- praticamente esenti da danni provocati da parassiti;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.

Inoltre, gli acini devono essere:

- interi;
- ben formati;
- sviluppati normalmente.

La pigmentazione dovuta al sole non costituisce un difetto.

I grappoli devono essere stati raccolti con cura.

L'uva da tavola deve presentare un grado sufficiente di sviluppo e maturazione. Lo sviluppo e lo stato dell'uva da tavola devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse;
- e
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

L'uva da tavola è classificata nelle tre categorie seguenti.

i) Categoria «Extra»

L'uva da tavola di questa categoria deve essere di qualità superiore. I grappoli devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Essi devono essere esenti da qualsiasi difetto. Gli acini devono essere consistenti, ben attaccati, distribuiti uniformemente sul grappolo e praticamente ricoperti della loro pruina.

ii) Categoria I

L'uva da tavola di questa categoria deve essere di buona qualità. I grappoli devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà, tenuto conto della zona di produzione. Gli acini devono essere consistenti, ben attaccati e, nella misura del possibile, ricoperti della loro pruina. Essi possono tuttavia essere distribuiti sul grappolo meno uniformemente che nella categoria «Extra».

Gli acini possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- un lieve difetto di forma,
- un lieve difetto di colorazione,
- lievissime bruciature da sole, che interessino solo l'epidermide.

iii) Categoria II

Questa categoria comprende l'uva da tavola che non può essere classificata nelle categorie superiori, ma che corrisponde alle caratteristiche minime sopra definite.

I grappoli possono presentare lievi difetti di forma, di sviluppo e di colorazione, purché le caratteristiche essenziali della varietà, tenuto conto della zona di produzione, non ne siano alterate.

Gli acini devono essere sufficientemente consistenti e attaccati, per quanto possibile coperti di pruina. Essi possono essere distanziati sul graso in modo più irregolare che nella categoria I.

Essi possono presentare i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

- difetti di forma;
- difetti di colorazione;
- lievi bruciature da sole sull'epidermide;
- lievi ammaccature;
- lievi alterazioni dell'epidermide.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

La calibrazione è determinata secondo il peso dei grappoli.

Il peso minimo per grappolo è stabilito come segue per l'uva da tavola coltivata in serra e per l'uva di pieno campo ad acini grossi e piccoli:

	Uva da tavola coltivata in serra	Uva da tavola coltivata in pieno campo	
		Varietà ad acino grosso	Varietà ad acino piccolo
Categoria «Extra»	300 g	200 g	150 g
Categoria I	250 g	150 g	100 g
Categoria II	150 g	100 g	75 g

La suddivisione delle varietà in varietà coltivate in serra, varietà coltivate in pieno campo, ad acino grosso e ad acino piccolo, è riportata nell'elenco delle varietà allegato alla presente norma.

Per tutte le categorie: in ciascun piccolo imballaggio di peso netto non superiore a 1 kg è autorizzato un grappolo di peso inferiore al peso minimo per consentire di raggiungere il peso indicato, a condizione che esso soddisfi tutti gli altri requisiti della categoria indicata.

Qualora il nome della varietà menzionata nelle indicazioni esterne non figuri nell'elenco di cui all'appendice della presente norma, si applica il peso minimo delle varietà ad acino grosso.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

Il 5 % in peso di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

ii) Categoria I

Il 10 % in peso di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

iii) Categoria II

Il 10 % in peso di grappoli non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o da qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. Tolleranze di calibro

i) Categorie «Extra» e I

Il 10 % in peso di grappoli non rispondenti alla calibrazione stabilita per la categoria in oggetto, bensì a quella prevista per la categoria immediatamente inferiore.

ii) Categoria II

Il 10 % in peso di grappoli non rispondenti alla calibrazione stabilita per la categoria in oggetto, ma di peso non inferiore a 75 g.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. **Omogeneità**

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto grappoli della stessa origine, varietà e qualità e dello stesso grado di maturazione.

Per i prodotti presentati in piccoli imballaggi di peso netto non superiore a 1 kg, l'omogeneità di varietà ed origine non è richiesta.

Per la categoria «Extra», i grappoli devono essere di colorazione e di calibro pressoché uniformi.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. **Condizionamento**

L'uva da tavola deve essere condizionata in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

Nella categoria «Extra», i grappoli devono essere presentati disposti in un solo strato.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di corpi estranei, salvo presentazione speciale comportante un frammento di tralcio aderente al raspo del grappolo e non eccedente 5 cm di lunghezza.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

A. **Identificazione**

— Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (identificazione simbolica).

B. **Natura del prodotto**

— «Uva da tavola», se il contenuto non è visibile dall'esterno.

— Denominazione della o, se del caso, delle varietà.

C. **Origine del prodotto**

— Paese o, se del caso, Paesi d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. **Caratteristiche commerciali**

— Categoria.

E. **Marchio ufficiale di controllo** (facoltativo)

Appendice

ELENCHI NON LIMITATIVI DELLE VARIETÀ ⁽¹⁾

Le denominazioni indicate tra parentesi sono sinonimi che possono essere usati indifferentemente nelle indicazioni esterne degli imballaggi.

1. Uva da tavola coltivata in serra

Alphonse Lavallée (Garnacha roya — Ribier)
Black Alicante (Granacke — Granaxa — Grandaxa)
Cardinal
Canon Hall (Canon Hall Muscat)
Colman (Gros Colman) [cfr. punto 2, lettera a) — Gros Colman]
Frankenthal [cfr. punto 2, lettera a) — Schiava Grossa]
Golden Champion [cfr. punto 2, lettera a) — Baresana]
Gradisca (Gradiska)
Gros Maroc
Léopold III
Muscat d'Alexandrie [cfr. punto 2, lettera a)]
Muscat d'Hambourg [cfr. punto 2, lettera b) — Moscato d'Amburgo]
Prof. Aberson
Royal

2. Uva da tavola coltivata in pieno campoa) *Varietà ad acino grosso*

Aledo (New Cross — Real)
Alphonse Lavallée (cfr. punto 1)
Amasya Siyahi
Angela (Angiola)
Baresana (Duraca — Golden Champion — Lattuario bianco — Laturario bianco — Littuario bianco — Turchesa — Turchesa — Uva di Bisceglie — Uva rosa — Uva Turca — Varesana)
Barlinka
Bicane (Napoléon — Perle Impériale — Weisser Damaszaner — Zanta)
Bien Donné
Blanc d'Edessa (Edessis — Amasya)
Bonheur
Calmeria
Cardinal
Coarna noir
Dabouki (Barbaroui — Khalili — Salti)
Danam
Dan Ben-Hannah (Black Emperor)
Danlas
Datal
Dauphine
Diagalves (Dependura — Formosa — Pendura — Villanueva)
Dimiat (Damiat — Zoumiatico)
Dominga (Gloria — Murciana blanca — Uva verde de Alhama)
Doña María (D. Maria)
Emperor (Emperador — Genova — Red Emperador — Red Emperor)

⁽¹⁾ Alcune denominazioni incluse in questi elenchi di varietà possono indicare marchi depositati e brevettati in alcuni paesi.

Erenköy Beyazi
Erlihane
Ferral
Flame Tokay
Gemre (Pembe Gemre)
Golden Hill
Gros Colman (Colman Früher Wälscher — Gros Colmar — Triomphle)
Hönüsü
Ignea (I. Pirovano 185)
Imperial Napoleon (Doña Mariana — Mariana)
Italia (Dona Sofia — Idéal — Italian muscat — I. Pirovano 65 — Moscatel Italiano)
Kozak Beyazi
La Rochelle
Lival
Matilde
Michele Palieri
Muscat d'Alexandrie (Moscatellone — Muscatel Romano — Muscat Gordo bianco — Muscat de Grano Gordo — Muscat d'Espagne — Muscat Romano — Muscat blanc d'Alexandrie — Muskaat van Alexandrië — Salamanna — Seramanna — White Hanepoot — Witte Muskaat — Zibibbo)
Muscat Madame Mathiasz (Madame Jean Mathiaz)
Muscat Supreme
Ohanes (Almería — Blanca Legitima — Ohanez — Uva de Almería — Uva di Almería — Uva de Embarque — Uva del Barco)
Olivette blanche (Bridal — Olivette de Montpellier — Olivette de Vendémian)
Olivette noire (Olivetta nera — Olivetta Vibonese — Cornichon — Preta — Purple Cornichon)
Pannonia (Pannonia Gold)
Peck
Perlona (I. Pirovano 54)
Phraoula (Fraoula — Praoula Kokkini — Phraoula radini)
Planta Nova (Coma — Tardana — Tortazon)
Prune de Cazouls
Ragol (Ahmeur bou Ahmeur — Angelina — Argelina — Imperial roja — Uva de Ragol)
Razaki
Red Globe
Regina (Afouz Ali — Afis Ali — Afuz Ali — Aleppo — Bolgar — Dattier de Beyrouth — Dattero di Negroponte — Galleta — Hafis Ali — Inzolia imperiale — Karaboumou — Kararubun — Mennavacca bianca — Parchitana — Pergolona — Regina di Puglia — Reine — Rasaki — Rosaki blanc — Rosetti — Uva Real — Waltham Cross)
Regina nera (Mennavacca nera — Lattuario nero — Olivettona — Regina negra — Rosaki noir)
Ribol
Ronelle (Black Gem)
Salba
Schiava grossa (Black Hambourg — Frankenthal — Gross Vernatsch — Imperator — Lamper — Schiavone — Trollinger)
Sonita
Sugrafive (Early Superior Seedless)
Sugraone (Superior Seedless)
Sunred Seedless
Tchaouch (Chaouch — Parc de Versailles — Tsaoussi)
Verico
Victoria

b) *Varietà ad acino piccolo*

Admirable de Courtiller (Admirable — Csiri Csuri)
Albillo (Acerba — Albuela — Blanco Ribera — Cagalon)
Angelo Pirovano (I. Pirovano 2)
Annamaria (I. Ubizzoni 4)
Baltali
Beba (Beba de los Santos — Eva)
Catalanesca (Catalanesa — Catalana — Uva Catalana)
Chasselas blanc (Chasselas doré — Fendant — Franceset — Franceseta — Gutedel — Krachgutedel — White van der Laan)
Chasselas rouge
Chelva (Chelva de Cebreros — Guareña — Mantuo — Villanueva)
Ciminnita (Cipro bianco)
Clairette (Blanquette — Malvoisie — Uva de Jijona)
Colombana bianca (Verdea — Colombana de Peccioli)
Dehlo
Delizia di Vaprio (I. Pirovano 46 A)
Flame Seedless (Red Flame)
Gros Vert (Abbondanza — St Jeannet — Trionfo dell'Esposizione — Verdal — Trionfo di Gerusalemme)
Jaoumet (Madeleine de St Jacques — Saint Jacques)
Madeleine (Angevine — Angevine Oberlin — Madeleine Angevine Oberlin — Republicanin)
Mireille
Molinera (Besgano — Castiza — Molinera gorda)
Moscato d'Adda (Muscat d'Adda)
Moscato d'Amburgo (Black Muscat — Hambro — Hamburg — Hamburski Misket — Muscat d'Hambourg — Moscato Preto)
Moscato di Terracina (Moscato di Maccarese)
Ceillade (Black Malvoisie — Cinsaut — Cinsault — Ottavianello — Sinso)
Panse precoce (Bianco di Foster — Foster's white — Sicilien)
Perla di Csaba (Cäbski Biser — Julski muskat — Muscat Julius — Perle de Csaba)
Perlaut
Perlette
Pizzutello bianco (Aetonychi aspro — Coretto — Cornichon blanc — Rish Baba — Sperone di gallo — Teta di vacca)
Precoce de Malingre
Primus (I. Pirovano 7)
Prunesta (Bermestia nera — Pergola rossa — Pergolese di Tivoli)
Regina dei Vigneti (Königin der Weingärten — Muskat Szölöskertek Kizalyneja — Szölöskertek Kizalyneh — Rasaki ourgarias — Regina Villos — Reina de las Viñas — Reine des Vignes — I. Mathiasz 140 — Queen of the Vineyards)
Servant (Servan — Servant di Spagna)
Sideritis (Sidiritis)
Sultanines (Bidaneh — Kishmich — Kis Mis — Sultan — Sultana — Sultani — Cekirdeksiz — Sultanina bianca — Sultaniye — Thompson Seedless et mutations)
Valenci blanc (Valensi — Valency — Panse blanche)
Valenci noir (Pianta Mula — Rucial de Mula — Valenci negro)
Yapincak

REGOLAMENTO (CE) N. 2790/1999 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1999****relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento ⁽³⁾,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) in virtù del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione ha il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 85 (ora articolo 81), paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate corrispondenti che rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 di detto articolo;
- (2) l'esperienza finora acquisita consente di definire una categoria di accordi verticali per la quale le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, possono essere normalmente considerate soddisfatte;
- (3) tale categoria include accordi verticali riguardanti l'acquisto o la vendita di beni o servizi, qualora tali accordi siano conclusi tra imprese non concorrenti, fra talune imprese concorrenti o da talune associazioni di dettaglianti di beni. Essa include inoltre accordi verticali contenenti disposizioni accessorie relative alla cessione o all'uso di diritti di proprietà intellettuale. Ai fini del presente regolamento, il termine accordi verticali comprende le pratiche concordate corrispondenti;
- (4) ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 81, paragrafo 3, non è necessario definire gli accordi verticali che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1. La valutazione individuale di accordi ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, esige che diversi fattori siano presi in considerazione, in particolare la struttura del mercato sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda;
- (5) il beneficio dell'esenzione per categoria deve essere limitato agli accordi verticali per i quali si può presupporre

con sufficiente certezza la conformità alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3;

- (6) gli accordi verticali rientranti nella categoria definita al presente regolamento possono incrementare l'efficienza economica nell'ambito di una catena produttiva o distributiva permettendo un migliore coordinamento tra le imprese partecipanti. In particolare, essi possono contribuire a ridurre i costi delle transazioni commerciali ed i costi di distribuzione delle parti e possono altresì consentire un livello ottimale dei loro investimenti e delle loro vendite;
- (7) la probabilità che questi incrementi di efficienza possano controbilanciare gli eventuali effetti anticoncorrenziali derivanti dalle restrizioni contenute negli accordi verticali dipende dal grado di potere di mercato delle imprese interessate e pertanto dalla misura in cui tali imprese sono esposte alla concorrenza di altri fornitori di beni o servizi che siano considerati intercambiabili o sostituibili dall'acquirente, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati;
- (8) qualora la quota del mercato rilevante attribuibile al fornitore non superi il 30 %, si può presumere che gli accordi verticali che non contengano alcune restrizioni aventi effetti anticoncorrenziali gravi siano in genere atti a determinare un miglioramento nella produzione e nella distribuzione e a riservare agli utenti una congrua parte dell'utile che ne deriva. Nel caso di accordi verticali comportanti obblighi di fornitura esclusiva, è la quota di mercato dell'acquirente a determinare gli effetti complessivi di tali accordi sul mercato;
- (9) qualora la quota di mercato superi la soglia del 30 %, non è possibile presumere che gli accordi verticali che ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, implicino generalmente vantaggi oggettivi di natura ed ampiezza tali da compensare gli svantaggi che determinano sotto il profilo della concorrenza;
- (10) il presente regolamento non deve esentare accordi verticali che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi di cui sopra. In particolare, accordi verticali che contengano alcune restrizioni verticali gravemente anticoncorrenziali, come l'imposizione di un prezzo di rivendita minimo o fisso e talune forme di protezione territoriale, devono essere esclusi dal beneficio della presente esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato delle imprese interessate;

⁽¹⁾ GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65.

⁽²⁾ GU L 148 del 15.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 270 del 24.9.1999, pag. 7.

- (11) al fine di assicurare l'accesso al mercato rilevante o di impedire la collusione all'interno di questo, l'esenzione deve essere subordinata a determinate condizioni. A tal fine l'esenzione degli obblighi di non concorrenza deve essere limitata agli obblighi che non eccedano una certa durata. Per le medesime ragioni, deve essere escluso dal beneficio del presente regolamento qualsiasi obbligo che, direttamente o indirettamente, impedisca ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di vendere marche di determinati fornitori concorrenti;
- (12) la limitazione basata sulla quota di mercato, l'esclusione di taluni accordi verticali dall'esenzione prevista dal presente regolamento e le condizioni ivi stabilite assicurano generalmente che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentono alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti in questione;
- (13) in casi particolari in cui gli accordi rientranti nell'ambito del presente regolamento producano nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria. Tale situazione può verificarsi in particolare laddove l'acquirente goda di un potere di mercato significativo nel mercato rilevante nel quale esso rivende i beni o fornisce i servizi o laddove reti parallele di accordi verticali abbiano effetti simili, tali da ostacolare l'accesso al mercato rilevante o da restringere la concorrenza all'interno di questo in misura significativa. Un tale effetto cumulativo può, ad esempio, verificarsi in caso di distribuzione selettiva o di obblighi di non concorrenza;
- (14) il regolamento n. 19/65/CEE ha attribuito alle autorità competenti degli Stati membri il potere di revocare il beneficio dell'esenzione per categoria in relazione ad accordi verticali che producono effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, nel rispettivo territorio o in una parte di esso, qualora tale territorio abbia le caratteristiche di un mercato geografico distinto. Gli Stati membri devono assicurare che l'esercizio di tale potere di revoca non pregiudichi né l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'interno del mercato comune, né la piena efficacia delle misure adottate in attuazione di tali norme;
- (15) al fine di rafforzare la vigilanza sulle reti parallele di accordi verticali aventi effetti restrittivi simili e che coprono più del 50 % di un dato mercato, la Commissione può dichiarare il presente regolamento inapplicabile ad accordi verticali che contengano specifiche restrizioni praticate sul mercato di cui trattasi, ripristinando così nei confronti di tali accordi la piena applicazione dell'articolo 81;
- (16) il presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 82 del trattato;
- (17) secondo il principio di supremazia del diritto comunitario, nessuna misura presa in attuazione di disposizioni nazionali in materia di concorrenza deve ledere l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in materia di

concorrenza all'interno del mercato comune e la piena efficacia delle misure adottate in applicazione di tali norme, incluso il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applica quanto segue:

- a) per «imprese concorrenti» si intendono fornitori attuali o potenziali nello stesso mercato del prodotto; il mercato del prodotto include beni o servizi considerati dall'acquirente intercambiabili o sostituibili con i beni o servizi contrattuali, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati;
- b) per «obbligo di non concorrenza» si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di non produrre, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto del contratto, ovvero qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all'acquirente di acquistare dal fornitore o da un'altra impresa da questo indicata più dell'80 % degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi contrattuali e dei loro succedanei effettuati dall'acquirente stesso sul mercato rilevante, calcolati sulla base del valore dei suoi acquisti relativi all'anno civile precedente;
- c) per «obbligo di fornitura esclusiva» si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone al fornitore di vendere i beni o i servizi specificati nell'accordo ad un unico acquirente all'interno della Comunità, ai fini di un'utilizzazione specifica o della rivendita;
- d) per «sistema di distribuzione selettiva» si intende un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati;
- e) l'espressione «diritti di proprietà intellettuale» include i diritti di proprietà industriale, i diritti d'autore e i diritti affini;
- f) per «know-how» si intende un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove eseguite dal fornitore, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto per «segreto» si intende che il «know-how», considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto, né facilmente accessibile; per «sostanziale» si intende che il «know-how» comprende conoscenze indispensabili all'acquirente per l'uso, la vendita o la rivendita dei beni o dei servizi contrattuali; per «individuato» si intende che il «know-how» deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
- g) il termine «acquirente» include un'impresa che, sulla base di un accordo a cui si applica l'articolo 81, paragrafo 1, vende beni o servizi per conto di un'altra impresa.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, e salvo il disposto del presente regolamento, il paragrafo 1 di detto articolo è dichiarato inapplicabile agli accordi o alle pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi («gli accordi verticali»).

La presente esenzione si applica nella misura in cui tali accordi contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1 («le restrizioni verticali»).

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi verticali conclusi tra un'associazione di imprese ed i suoi membri o tra una tale associazione ed i suoi fornitori, a condizione che tutti i membri siano distributori al dettaglio di beni e che nessuno dei singoli membri dell'associazione, insieme alle imprese ad esso collegate, realizzi un fatturato annuo complessivo superiore a 50 milioni di EUR. L'inclusione degli accordi verticali conclusi da tali associazioni nell'ambito di applicazione del presente regolamento fa salva l'applicazione dell'articolo 81 del trattato agli accordi orizzontali conclusi tra i membri dell'associazione o alle decisioni adottate dall'associazione stessa.

3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica agli accordi verticali contenenti disposizioni relative alla cessione all'acquirente o all'uso da parte dell'acquirente di diritti di proprietà intellettuale, a condizione che tali disposizioni non costituiscano l'oggetto primario degli accordi e che esse siano direttamente collegate all'uso, alla vendita o alla rivendita di beni o servizi da parte dell'acquirente o dei suoi clienti. L'esenzione si applica inoltre a condizione che, in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, queste disposizioni non contengano restrizioni della concorrenza aventi lo stesso oggetto o effetto di restrizioni verticali non esentate in virtù del presente regolamento.

4. L'esenzione di cui al paragrafo 1 non si applica agli accordi verticali conclusi tra imprese concorrenti; essa si applica tuttavia qualora imprese concorrenti concludano tra esse un accordo verticale non reciproco e sussistano una delle seguenti condizioni:

- a) che l'acquirente realizzi un fatturato complessivo annuo non superiore a 100 milioni di EUR,
- b) che il fornitore sia un produttore e un distributore di beni, mentre l'acquirente sia un distributore che non produca beni concorrenti con i beni oggetto del contratto,
- c) che il fornitore sia un prestatore di servizi a differenti stadi commerciali, mentre l'acquirente non fornisca servizi concorrenti allo stadio commerciale in cui esso acquista i servizi oggetto del contratto.

5. Il presente regolamento non si applica agli accordi verticali oggetto di altri regolamenti di esenzione per categoria.

Articolo 3

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30 % del mercato rilevante in cui esso vende i beni o i servizi oggetto del contratto.

2. In caso di accordi verticali che prevedano obblighi di fornitura esclusiva, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dall'acquirente non superi il 30 % del mercato rilevante in cui esso acquista i beni o i servizi oggetto del contratto.

Articolo 4

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi verticali che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

- a) la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, fatta salva la possibilità per il fornitore di imporre un prezzo massimo di vendita o di raccomandare un prezzo di vendita, a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti;
- b) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, l'acquirente può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, eccettuate le seguenti:
 - la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo o alla clientela esclusiva riservata al fornitore o da questo attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione non limiti le vendite da parte dei clienti dell'acquirente,
 - la restrizione delle vendite agli utenti finali da parte di un acquirente operante al livello del commercio all'ingrosso,
 - la restrizione delle vendite a distributori non autorizzati da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva,
 - la restrizione della facoltà dell'acquirente di vendere componenti, forniti ai fini dell'incorporazione, a clienti che userebbero tali componenti per fabbricare beni simili a quelli prodotti dal fornitore;
- c) la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato;
- d) la restrizione delle forniture incrociate tra distributori all'interno di un sistema di distribuzione selettiva, ivi inclusi i distributori operanti a differenti livelli commerciali;
- e) la restrizione pattuita tra un fornitore di componenti e un acquirente che incorpora tali componenti, la quale limita la possibilità del fornitore di vendere tali componenti come pezzi di ricambio a utenti finali, a riparatori o ad altri prestatori di servizi non incaricati dall'acquirente della riparazione o della manutenzione dei propri prodotti.

Articolo 5

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica alle seguenti obbligazioni contenute in accordi verticali:

- a) un obbligo di non concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni; un obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile oltre i cinque anni si considera concluso per una durata indeterminata; tuttavia, tale limite di cinque anni non si applica se i beni o servizi oggetto del contratto sono venduti dall'acquirente in locali e terreni di proprietà del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all'acquirente, purché la durata dell'obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali e terreni da parte dell'acquirente;
- b) un obbligo diretto o indiretto che imponga all'acquirente, una volta giunto a scadenza l'accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi, salvo che tale obbligo
 - si riferisca a beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi contrattuali,
 - sia limitato ai locali e terreni da cui l'acquirente ha operato durante il periodo contrattuale, e
 - sia indispensabile per proteggere il «know-how» trasferito dal fornitore all'acquirente
 e a condizione che la durata di quest'obbligo di non-concorrenza sia limitata ad un periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell'accordo; tale obbligo lascia impregiudicata la possibilità di imporre una restrizione non limitata nel tempo in relazione all'utilizzazione ed alla diffusione del «know-how» che non sia divenuto di pubblico dominio;
- c) un obbligo diretto o indiretto che imponga ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di non vendere marche di particolari fornitori concorrenti.

Articolo 6

La Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 19/65/CEE, qualora constati, in un caso determinato, che gli accordi verticali cui si applica il presente regolamento producono tuttavia taluni effetti incompatibili con le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, in particolare qualora l'accesso al mercato rilevante o la concorrenza sul medesimo subiscano restrizioni significative a causa dell'effetto cumulato di reti parallele di restrizioni verticali simili poste in essere da fornitori o acquirenti concorrenti.

Articolo 7

Quando, in un caso determinato, gli accordi verticali cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2 producano effetti incompatibili con le condizioni stabilite dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, nel territorio di uno Stato membro, o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto l'autorità competente di tale Stato membro può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento su tale territorio, alle stesse condizioni previste dall'articolo 6.

Articolo 8

1. Conformemente all'articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CE del Consiglio come emendato, la Commissione può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.
2. Un regolamento adottato in virtù del paragrafo 1 non si applica prima di sei mesi dalla data della sua adozione.

Articolo 9

1. La quota di mercato del 30 % di cui all'articolo 3, paragrafo 1, viene calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato dei beni o servizi oggetto del contratto ed degli altri beni o servizi venduti dal fornitore che siano considerati intercambiabili o sostituibili dall'acquirente, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati. Qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere stabilita usando stime basate su altre affidabili informazioni di mercato, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato. Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2, il calcolo della quota di mercato viene effettuato, rispettivamente, sulla base del valore degli acquisti sul mercato o in base ad una stima di questo.
2. Ai fini dell'applicazione della soglia di quota di mercato di cui all'articolo 3 si applica quanto segue:
 - a) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;
 - b) la quota di mercato include i beni o i servizi forniti ai fini della rivendita a distributori integrati;
 - c) se la quota di mercato non supera inizialmente il 30 % ma successivamente supera tale livello senza tuttavia eccedere il 35 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi a decorrere dall'anno in cui la soglia del 30 % è stata superata per la prima volta;
 - d) se la quota di mercato non supera inizialmente il 30 % ma supera in seguito il 35 %, l'esenzione di cui all'articolo 2 continua ad applicarsi per un periodo di un anno civile a decorrere dall'anno in cui la soglia del 35 % è stata superata per la prima volta;
 - e) i benefici previsti alle lettere c) e d) non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.

Articolo 10

1. Ai fini del calcolo del fatturato annuo complessivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e articolo 2, paragrafo 4, vanno addizionati i fatturati, al netto di imposte e tasse, realizzati per tutti i beni e servizi durante il precedente esercizio dall'impresa contraente e dalle imprese ad essa collegate. A tal fine non si tiene conto delle transazioni commerciali intervenute fra l'impresa contraente e le imprese ad essa collegate, né di quelle intervenute fra queste ultime.
2. L'esenzione di cui all'articolo 2 resta di applicazione se la soglia di fatturato annuo complessivo viene superata nel corso di due esercizi consecutivi, di non oltre il 10 %.

Articolo 11

1. Ai fini del presente regolamento i termini «impresa», «fornitore» e «acquirente» includono le imprese a questi rispettivamente collegate.
2. Sono imprese collegate le seguenti:
 - a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o indirettamente:
 - il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o
 - il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
 - il diritto di gestire gli affari dell'impresa;
 - b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
 - c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
 - d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
 - e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente
 - dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), o

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1999.

— da una o più parti dell'accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

3. Ai fini dell'articolo 3, la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati al paragrafo 2, lettera a).

Articolo 12

1. L'esenzione di cui ai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1983/83 ⁽¹⁾, (CEE) n. 1984/83 ⁽²⁾ e (CEE) n. 4087/88 ⁽³⁾ è prorogata fino al 31 maggio 2000.
2. Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1° giugno 2000 e il 31 dicembre 2001 agli accordi già in vigore al 31 maggio 2000 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui ai regolamenti (CEE) n. 1983/83, (CEE) n. 1984/83 o (CEE) n. 4087/88.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2000, ad eccezione dell'articolo 12, paragrafo 1, il quale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento scade il 31 maggio 2010.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 30.6.1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 173 del 30.6.1983, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 359 del 28.12.1988, pag. 46.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1999

relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili

(1999/869/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere che modifica e proroga l'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili in vigore con la Repubblica di Bielorussia, nonché i relativi protocolli;
- (2) l'accordo in forma di scambio di lettere, che contiene disposizioni sull'aumento dei contingenti nel 1999, dovrebbe essere applicato in via provvisoria prima possibile, e comunque entro la fine del 1999, previa pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale, in attesa che siano completate le procedure necessarie per la sua conclusione e fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia è applicato in via provvisoria in attesa della sua conclusione formale, fatta salva l'applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia⁽¹⁾.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

⁽¹⁾ La data effettiva d'inizio dell'applicazione provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE**tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia recante modifica dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia**

A. Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Signor.....,

1. Mi prego far riferimento ai negoziati svoltisi nei giorni 9 e 10 settembre 1999 tra le nostre rispettive delegazioni per rinnovare l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 7 novembre 1995.
2. Al termine dei negoziati, le parti hanno deciso di modificare le seguenti disposizioni dell'accordo:
 - 2.1. L'allegato I, che stabilisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.2. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea, è sostituito dall'appendice 2 della presente lettera.
 - 2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previa operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, dall'appendice 3 della presente lettera.
 - 2.4. La seconda e la terza frase dell'articolo 19, paragrafo 1 sono sostituite dal testo seguente:
«Esso si applica fino al 31 dicembre 2003.»
 - 2.5. Alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili originari della Comunità si applicano le aliquote massime dei dazi all'importazione di cui all'appendice 4.
Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità avrà il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 1999 specificati nello scambio di lettere siglato il 7 novembre 1995, procedendo agli incrementi annuali di dette restrizioni quantitative previsti dall'accordo.
3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le restrizioni in vigore verranno abolite progressivamente a norma dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo di adesione della Bielorussia all'OMC. Inoltre gli articoli 2, paragrafi 2 e 3, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, il protocollo A, il protocollo B, il protocollo C, il verbale concordato n. 1, il verbale concordato n. 2, il verbale concordato n. 3, il verbale concordato n. 4 e il verbale concordato n. 6 continuano ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17 dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento.
4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato, in via provvisoria, a decorrere dal ..., secondo le modalità specificate in uno scambio di note (cfr. appendice 5).

Voglia accettare, Signor....., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

Appendice 1

L'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia sul commercio dei prodotti tessili siglato il 1° aprile 1993, che contiene le categorie e le designazioni dei prodotti tessili, è sostituito dall'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 ⁽¹⁾. Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo, poiché in detto allegato i prodotti inclusi in ciascuna categoria sono definiti da codici NC. Laddove un codice NC è preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

⁽¹⁾ Tale allegato è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione (GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1).

Appendice 2

ALLEGATO II

Bielorussia	Categoria	Unità	Livello contingenti 1998	Livello contingenti 1999	Nuovo livello contingenti 1999	2000	2001	2002	2003
Gruppo I A	1	t	1 205	1 247		1 290	1 335	1 381	1 430
	2	t	3 021	3 127		3 280	3 395	3 514	3 638
	3	t	169	175		190	197	204	211
Gruppo I B	4	migliaia di pezzi	733	766		900	941	983	1 027
	5	migliaia di pezzi	622	650		800	836	874	913
	6	migliaia di pezzi	325	340	370	700	732	766	801
	7	migliaia di pezzi	437	456	506	700	730	762	795
	8	migliaia di pezzi	426	445	475	800	836	873	912
Gruppo II A	9	t	265	277		290	303	317	331
	20	t	247	256		265	275	285	295
	22	t	284	299		315	332	349	368
	23	t	181	190		199	209	219	230
	39	t	143	150		180	189	198	208
Gruppo II B	12	migliaia di paia	4 190	4 399		4 618	4 848	5 090	5 344
	13	migliaia di pezzi	2 026	2 087		2 250	2 318	2 388	2 459
	15	migliaia di pezzi	538	563	603	800	837	876	917
	16	migliaia di pezzi	89	94		141	149	157	166
	21	migliaia di pezzi	562	588		700	732	766	802
	24	migliaia di pezzi	433	455		600	630	663	696
	26/27	migliaia di pezzi	672	702		850	888	928	969
	29	migliaia di pezzi	151	157	187	300	312	324	337
	73	migliaia di pezzi	162	169		250	261	272	284
	83	t	95	98	127	150	155	160	165

Bielorussia	Categoria	Unità	Livello contingenti 1998	Livello contingenti 1999	Nuovo livello contingenti 1999	2000	2001	2002	2003
Gruppo III A	33	t	278	291		305	319	334	350
	36	t	846	892		950	1 002	1 056	1 114
	37	t	331	347		364	382	400	419
	50	t	90	95		114	120	127	134
Gruppo III B	67	t	240	252		265	278	292	307
	74	migliaia di pezzi	231	241		289	302	315	328
	90	t	141	148		155	163	171	179
Gruppo IV	115	t	63	66		69	72	76	79
	117	t	639	671		800	840	882	926
	118	t	298	313		350	368	386	406

Appendice 3

ALLEGATO DEL PROTOCOLLO C

Categoria	Unità	2000	2001	2002	2003
4	1 000 pezzi	3 397	3 628	3 875	4 139
5	1 000 pezzi	4 740	5 062	5 406	5 774
6	1 000 pezzi	5 783	6 176	6 596	7 045
7	1 000 pezzi	4 290	4 582	4 893	5 226
8	1 000 pezzi	1 428	1 525	1 629	1 739
12	1 000 pezzi	3 158	3 395	3 650	3 924
13	1 000 pezzi	332	346	361	376
15	1 000 pezzi	2 479	2 647	2 827	3 020
16	1 000 pezzi	573	608	645	684
21	1 000 pezzi	1 847	1 972	2 106	2 249
24	1 000 pezzi	391	417	446	476
26/27	1 000 pezzi	1 997	2 133	2 278	2 433
29	1 000 pezzi	951	1 009	1 070	1 135
73	1 000 pezzi	3 596	3 840	4 102	4 381
83	tonnellate	500	522	545	569
74	1 000 pezzi	636	674	715	759

Appendice 4

Aliquota massime dei dazi applicabili ai prodotti tessili importati nella Comunità europea dalla Repubblica di Bielorussia

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5001 00	4	4	4	4
5002 00	4	4	4	4
5003 10	4	4	4	4
5003 90	4	4	4	4
5004 00	4	4	4	4
5005 00	4	4	4	4
5006 00	4	4	4	4
5007 10	4	4	4	4
5007 20	4	4	4	4
5007 90	4	4	4	4
5101 11	4	4	4	4
5101 19	4	4	4	4
5101 21	4	4	4	4
5101 29	4	4	4	4
5101 30	4	4	4	4
5102 10	4	4	4	4
5102 20	4	4	4	4
5103 10	4	4	4	4
5103 20	4	4	4	4
5103 30	4	4	4	4
5104 00	4	4	4	4
5105 10	4	4	4	4
5105 21	4	4	4	4
5105 29	4	4	4	4
5105 30	4	4	4	4
5105 40	4	4	4	4
5106 10	4	4	4	4
5106 20	4	4	4	4
5107 10	4	4	4	4
5107 20	4	4	4	4

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5108 10	4	4	4	4
5108 20	4	4	4	4
5109 10	4	4	4	4
5109 90	4	4	4	4
5110 00	4	4	4	4
5111 11	15	12	10	8
5111 19	15	12	10	8
5111 20	15	12	10	8
5111 30	15	12	10	8
5111 90	15	12	10	8
5112 11	15	12	10	8
5112 19	15	12	10	8
5112 20	15	12	10	8
5112 30	15	12	10	8
5112 90	15	12	10	8
5113 00	0	0	0	0
5201 00	0	0	0	0
5202 10	0	0	0	0
5202 91	0	0	0	0
5202 99	0	0	0	0
5203 00	0	0	0	0
5204 11	5	5	5	4
5204 19	5	5	5	4
5204 20	5	5	5	4
5205 11	5	5	5	4
5205 12	5	5	5	4
5205 13	5	5	5	4
5205 14	5	5	5	4
5205 15	5	5	5	4
5205 21	5	5	5	4

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5205 22	5	5	5	4
5205 23	5	5	5	4
5205 24	5	5	5	4
5205 25	5	5	5	4
5205 26	5	5	5	4
5205 27	5	5	5	4
5205 28	5	5	5	4
5205 31	5	5	5	4
5205 32	5	5	5	4
5205 33	5	5	5	4
5205 34	5	5	5	4
5205 35	5	5	5	4
5205 41	5	5	5	4
5205 42	5	5	5	4
5205 43	5	5	5	4
5205 44	5	5	5	4
5205 45	5	5	5	4
5205 46	5	5	5	4
5205 47	5	5	5	4
5205 48	5	5	5	4
5206 11	5	5	5	4
5206 12	5	5	5	4
5206 13	5	5	5	4
5206 14	5	5	5	4
5206 15	5	5	5	4
5206 21	5	5	5	4
5206 22	5	5	5	4
5206 23	5	5	5	4
5206 24	5	5	5	4
5206 25	5	5	5	4
5206 31	5	5	5	4
5206 32	5	5	5	4
5206 33	5	5	5	4

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5206 34	5	5	5	4
5206 35	5	5	5	4
5206 41	5	5	5	4
5206 42	5	5	5	4
5206 43	5	5	5	4
5206 44	5	5	5	4
5206 45	5	5	5	4
5207 10	5	5	5	4
5207 90	5	5	5	4
5208 11	14	12	10	8
5208 12	14	12	10	8
5208 13	14	12	10	8
5208 19	14	12	10	8
5208 21	14	12	10	8
5208 22	14	12	10	8
5208 23	14	12	10	8
5208 29	14	12	10	8
5208 31	14	12	10	8
5208 32	14	12	10	8
5208 33	14	12	10	8
5208 39	14	12	10	8
5208 41	14	12	10	8
5208 42	14	12	10	8
5208 43	14	12	10	8
5208 49	14	12	10	8
5208 51	14	12	10	8
5208 52	14	12	10	8
5208 53	14	12	10	8
5208 59	14	12	10	8
5209 11	14	12	10	8
5209 12	14	12	10	8
5209 19	14	12	10	8
5209 21	14	12	10	8

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5209 22	14	12	10	8
5209 29	14	12	10	8
5209 31	14	12	10	8
5209 32	14	12	10	8
5209 39	14	12	10	8
5209 41	14	12	10	8
5209 42	14	12	10	8
5209 43	14	12	10	8
5209 49	14	12	10	8
5209 51	14	12	10	8
5209 52	14	12	10	8
5209 59	14	12	10	8
5210 11	14	12	10	8
5210 12	14	12	10	8
5210 19	14	12	10	8
5210 21	14	12	10	8
5210 22	14	12	10	8
5210 29	14	12	10	8
5210 31	14	12	10	8
5210 32	14	12	10	8
5210 39	15	12	10	8
5210 41	14	12	10	8
5210 42	14	12	10	8
5210 49	14	12	10	8
5210 51	14	12	10	8
5210 52	14	12	10	8
5210 59	14	12	10	8
5211 11	14	12	10	8
5211 12	14	12	10	8
5211 19	14	12	10	8
5211 21	14	12	10	8
5211 22	14	12	10	8
5211 29	14	12	10	8

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5211 31	14	12	10	8
5211 32	14	12	10	8
5211 39	14	12	10	8
5211 41	15	12	10	8
5211 42	14	12	10	8
5211 43	14	12	10	8
5211 49	14	12	10	8
5211 51	15	12	10	8
5211 52	14	12	10	8
5211 59	14	12	10	8
5212 11	14	12	10	8
5212 12	14	12	10	8
5212 13	14	12	10	8
5212 14	14	12	10	8
5212 15	14	12	10	8
5212 21	14	12	10	8
5212 22	14	12	10	8
5212 23	14	12	10	8
5212 24	14	12	10	8
5212 25	14	12	10	8
5301 10	4	4	4	4
5301 21	4	4	4	4
5301 29	4	4	4	4
5301 30	4	4	4	4
5302 10	4	4	4	4
5302 90	4	4	4	4
5303 10	4	4	4	4
5303 90	4	4	4	4
5304 10	4	4	4	4
5304 90	4	4	4	4
5305 11	4	4	4	4
5305 19	4	4	4	4
5305 21	4	4	4	4

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5305 29	4	4	4	4
5305 91	4	4	4	4
5305 99	4	4	4	4
5306 10	5	5	5	4
5306 20	5	5	5	4
5307 10	4	4	4	4
5307 20	4	4	4	4
5308 10	4	4	4	4
5308 20	4	4	4	4
5308 30	4	4	4	4
5308 90	4	4	4	4
5309 11	9	9	8	8
5309 19	9	9	8	8
5309 21	9	9	8	8
5309 29	9	9	8	8
5310 10	9	9	8	8
5310 90	9	9	8	8
5311 00	9	9	8	8
5401 10	4	4	4	4
5401 20	4	4	4	4
5402 20	10	10	10	10
5402 31	10	10	10	10
5402 32	10	10	10	10
5402 33	10	10	10	10
5402 39	10	10	10	10
5402 41	0	0	0	0
5402 42	0	0	0	0
5402 43	10	10	10	10
5402 49	0	0	0	0
5402 51	0	0	0	0
5402 52	10	10	10	10
5402 59	0	0	0	0
5402 61	0	0	0	0

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5402 62	0	0	0	0
5402 69	0	0	0	0
5403 10	4	4	4	4
5403 20	4	4	4	4
5403 31	10	10	10	10
5403 32	4	4	4	4
5403 33	4	4	4	4
5403 39	4	4	4	4
5403 41	4	4	4	4
5403 42	4	4	4	4
5403 49	4	4	4	4
5404 10	5	5	5	5
5404 90	5	4	4	4
5405 00	5	4	4	4
5406 10	4	4	4	4
5406 20	4	4	4	4
5407 10	9	8	8	8
5407 20	9	8	8	8
5407 30	9	8	8	8
5407 41	9	8	8	8
5407 42	9	8	8	8
5407 43	9	8	8	8
5407 44	9	8	8	8
5407 51	9	8	8	8
5407 52	9	8	8	8
5407 53	9	8	8	8
5407 54	9	8	8	8
5407 60	9	8	8	8
5407 61	9	8	8	8
5407 69	9	8	8	8
5407 71	9	8	8	8
5407 72	9	8	8	8
5407 73	9	8	8	8

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5407 74	9	8	8	8
5407 81	9	8	8	8
5407 82	9	8	8	8
5407 83	9	8	8	8
5407 84	9	8	8	8
5407 91	9	8	8	8
5407 92	9	8	8	8
5407 93	9	8	8	8
5407 94	9	8	8	8
5408 10	9	8	8	8
5408 21	9	8	8	8
5408 22	9	8	8	8
5408 23	9	8	8	8
5408 24	9	8	8	8
5408 31	9	8	8	8
5408 32	9	8	8	8
5408 33	9	8	8	8
5408 34	9	8	8	8
5501 10	4	4	4	4
5501 20	5	5	5	5
5501 30	5	5	5	5
5501 90	4	4	4	4
5502 00	4	4	4	4
5503 10	0	0	0	0
5503 20	0	0	0	0
5503 30	5	5	5	5
5503 40	0	0	0	0
5503 90	0	0	0	0
5504 10	4	4	4	4
5504 90	4	4	4	4
5505 10	5	5	5	5
5505 20	5	5	5	5
5506 10	4	4	4	4
5506 20	4	4	4	4

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5506 30	4	4	4	4
5506 90	4	4	4	4
5507 00	4	4	4	4
5508 10	4	4	4	4
5508 20	4	4	4	4
5509 11	5	5	5	4
5509 12	5	5	5	4
5509 21	5	5	5	4
5509 22	5	5	5	4
5509 31	5	5	5	4
5509 32	5	5	5	4
5509 41	5	5	5	4
5509 42	5	5	5	4
5509 51	5	5	5	4
5509 52	5	5	5	4
5509 53	5	5	5	4
5509 59	5	5	5	4
5509 61	5	5	5	4
5509 62	5	5	5	4
5509 69	5	5	5	4
5509 91	5	5	5	4
5509 92	5	5	5	4
5509 99	5	5	5	4
5510 11	5	5	5	4
5510 12	5	5	5	4
5510 20	5	5	5	4
5510 30	5	5	5	4
5510 90	5	5	5	4
5511 10	5	5	5	4
5511 20	5	5	5	4
5511 30	5	5	5	4
5512 11	9	8	8	8
5512 19	9	8	8	8

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5512 21	9	8	8	8
5512 29	9	8	8	8
5512 91	9	8	8	8
5512 99	9	8	8	8
5513 11	9	8	8	8
5513 12	9	9	8	8
5513 13	9	9	8	8
5513 19	9	9	8	8
5513 21	9	9	8	8
5513 22	9	9	8	8
5513 23	9	9	8	8
5513 29	9	9	8	8
5513 31	9	9	8	8
5513 32	9	9	8	8
5513 33	9	9	8	8
5513 39	9	9	8	8
5513 41	9	9	8	8
5513 42	9	9	8	8
5513 43	9	8	8	8
5513 49	9	8	8	8
5514 11	9	9	8	8
5514 12	9	8	8	8
5514 13	9	9	8	8
5514 19	9	9	8	8
5514 21	9	9	8	8
5514 22	9	9	8	8
5514 23	9	9	8	8
5514 29	9	9	8	8
5514 31	9	9	8	8
5514 32	9	9	8	8
5514 33	9	9	8	8
5514 39	9	9	8	8
5514 41	9	9	8	8

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5514 42	9	9	8	8
5514 43	9	8	8	8
5514 49	9	8	8	8
5515 11	9	8	8	8
5515 12	9	8	8	8
5515 13	9	8	8	8
5515 19	9	8	8	8
5515 21	9	8	8	8
5515 22	9	8	8	8
5515 29	9	8	8	8
5515 91	9	8	8	8
5515 92	9	8	8	8
5515 99	9	8	8	8
5516 11	9	9	8	8
5516 12	9	9	8	8
5516 13	9	9	8	8
5516 14	9	9	8	8
5516 21	9	9	8	8
5516 22	9	9	8	8
5516 23	9	8	8	8
5516 24	9	9	8	8
5516 31	9	9	8	8
5516 32	9	9	8	8
5516 33	9	9	8	8
5516 34	9	9	8	8
5516 41	9	9	8	8
5516 42	9	9	8	8
5516 43	9	9	8	8
5516 44	9	9	8	8
5516 91	9	9	8	8
5516 92	9	9	8	8
5516 93	9	9	8	8
5516 94	9	9	8	8

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5601 10	4	4	4	4
5601 21	4	4	4	4
5601 22	4	4	4	4
5601 29	4	4	4	4
5601 30	4	4	4	4
5602 10	4	4	4	4
5602 21	4	4	4	4
5602 29	10	4	4	4
5602 90	4	4	4	4
5603 00	4	4	4	4
5603 11	4	4	4	4
5603 12	4	4	4	4
5603 13	4	4	4	4
5603 14	4	4	4	4
5603 91	4	4	4	4
5603 92	4	4	4	4
5603 93	4	4	4	4
5603 94	4	4	4	4
5604 10	4	4	4	4
5604 20	4	4	4	4
5604 90	4	4	4	4
5605 00	4	4	4	4
5606 00	4	4	4	4
5607 10	8	8	8	8
5607 21	8	8	8	8
5607 29	8	8	8	8
5607 30	8	8	8	8
5607 41	20	20	20	20
5607 49	5	5	5	5
5607 50	5	5	5	5
5607 90	8	8	8	8
5608 11	4	4	4	4
5608 19	4	4	4	4
5608 90	4	4	4	4

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5609 00	4	4	4	4
5701 10	25	18	12	8
5701 90	8	8	8	8
5702 10	25	18	12	8
5702 20	8	8	8	8
5702 31	8	8	8	8
5702 32	25	18	12	8
5702 39	8	8	8	8
5702 41	8	8	8	8
5702 42	25	18	12	8
5702 49	8	8	8	8
5702 51	8	8	8	8
5702 52	8	8	8	8
5702 59	8	8	8	8
5702 91	8	8	8	8
5702 92	25	18	12	8
5702 99	25	18	12	8
5703 10	25	18	12	8
5703 20	25	18	12	8
5703 30	25	18	12	8
5703 90	25	18	12	8
5704 10	8	8	8	8
5704 90	25	18	12	8
5705 00	25	18	12	8
5801 10	18	15	10	8
5801 21	18	15	10	8
5801 22	18	15	10	8
5801 23	18	15	10	8
5801 24	18	15	10	8
5801 25	15	12	10	8
5801 26	15	12	10	8
5801 31	18	15	10	8
5801 32	18	15	10	8

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5801 33	18	15	10	8
5801 34	18	15	10	8
5801 35	15	12	10	8
5801 36	15	12	10	8
5801 90	18	15	10	8
5802 11	18	15	10	8
5802 19	18	15	10	8
5802 20	18	15	10	8
5802 30	18	15	10	8
5803 10	18	15	10	8
5803 90	15	12	10	8
5804 10	15	12	10	8
5804 21	18	15	10	8
5804 29	18	15	10	8
5804 30	18	15	10	8
5805 00	18	15	10	8
5806 10	15	12	10	8
5806 20	15	12	10	8
5806 31	18	15	10	8
5806 32	15	12	10	8
5806 39	15	12	10	8
5806 40	15	12	10	8
5807 10	18	15	10	8
5807 90	18	15	10	8
5808 10	18	15	10	8
5808 90	15	12	10	8
5809 00	15	12	10	8
5810 10	18	15	10	8
5810 91	15	12	10	8
5810 92	15	12	10	8
5810 99	15	12	10	8
5811 00	15	12	10	8
5901 10	4	4	4	4

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
5901 90	4	4	4	4
5902 10	4	4	4	4
5902 20	4	4	4	4
5902 90	5	5	5	5
5903 10	4	4	4	4
5903 20	4	4	4	4
5903 90	4	4	4	4
5904 10	8	8	8	8
5904 91	8	8	8	8
5904 92	8	8	8	8
5905 00	8	8	8	8
5906 10	4	4	4	4
5906 91	4	4	4	4
5906 99	4	4	4	4
5907 00	4	4	4	4
5908 00	4	4	4	4
5909 00	4	4	4	4
5910 00	4	4	4	4
5911 10	4	4	4	4
5911 20	4	4	4	4
5911 31	4	4	4	4
5911 32	4	4	4	4
5911 40	4	4	4	4
5911 90	4	4	4	4
6001 10	4	4	4	4
6001 21	9	8	8	8
6001 22	4	4	4	4
6001 29	4	4	4	4
6001 91	4	4	4	4
6001 92	9	8	8	8
6001 99	9	8	8	8
6002 10	9	8	8	8
6002 20	9	8	8	8
6002 30	9	8	8	8

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
6002 41	9	8	8	8
6002 42	9	8	8	8
6002 43	9	8	8	8
6002 49	9	8	8	8
6002 91	9	8	8	8
6002 92	9	8	8	8
6002 93	9	8	8	8
6002 99	9	8	8	8
6101 10	25	18	12	12
6101 20	25	18	12	12
6101 30	25	18	12	12
6101 90	25	18	12	12
6102 10	25	18	12	12
6102 20	25	18	12	12
6102 30	25	18	12	12
6102 90	25	18	12	12
6103 11	25	18	12	12
6103 12	25	18	12	12
6103 19	25	18	12	12
6103 21	25	18	12	12
6103 22	25	18	12	12
6103 23	25	18	12	12
6103 29	25	18	12	12
6103 31	25	18	12	12
6103 32	25	18	12	12
6103 33	25	18	12	12
6103 39	25	18	12	12
6103 41	25	18	12	12
6103 42	25	18	12	12
6103 43	25	18	12	12
6103 49	25	18	12	12
6104 11	25	18	12	12
6104 12	25	18	12	12
6104 13	25	18	12	12

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
6104 19	25	18	12	12
6104 21	25	18	12	12
6104 22	25	18	12	12
6104 23	25	18	12	12
6104 29	25	18	12	12
6104 31	25	18	12	12
6104 32	25	18	12	12
6104 33	25	18	12	12
6104 39	25	18	12	12
6104 41	25	18	12	12
6104 42	25	18	12	12
6104 43	25	18	12	12
6104 44	25	18	12	12
6104 49	25	18	12	12
6104 51	25	18	12	12
6104 52	25	18	12	12
6104 53	25	18	12	12
6104 59	25	18	12	12
6104 61	25	18	12	12
6104 62	25	18	12	12
6104 63	25	18	12	12
6104 69	25	18	12	12
6105 10	25	18	12	12
6105 20	25	18	12	12
6105 90	25	18	12	12
6106 10	25	18	12	12
6106 20	25	18	12	12
6106 90	25	18	12	12
6107 11	25	18	12	12
6107 12	25	18	12	12
6107 19	25	18	12	12
6107 21	25	18	12	12
6107 22	25	18	12	12

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
6107 29	25	18	12	12
6107 91	25	18	12	12
6107 92	25	18	12	12
6107 99	25	18	12	12
6108 11	25	18	12	12
6108 19	25	18	12	12
6108 21	25	18	12	12
6108 22	25	18	12	12
6108 29	25	18	12	12
6108 31	25	18	12	12
6108 32	25	18	12	12
6108 39	25	18	12	12
6108 91	25	18	12	12
6108 92	25	18	12	12
6108 99	25	18	12	12
6109 10	25	18	12	12
6109 90	25	18	12	12
6110 10	25	18	12	12
6110 20	25	18	12	12
6110 30	25	18	12	12
6110 90	25	18	12	12
6111 10	25	18	12	12
6111 20	25	18	12	12
6111 30	25	18	12	12
6111 90	25	18	12	12
6112 11	25	18	12	12
6112 12	25	18	12	12
6112 19	25	18	12	12
6112 20	25	18	12	12
6112 31	25	18	12	12
6112 39	25	18	12	12
6112 41	25	18	12	12
6112 49	25	18	12	12

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
6113 00	25	18	12	12
6114 10	25	18	12	12
6114 20	25	18	12	12
6114 30	25	18	12	12
6114 90	25	18	12	12
6115 11	13	12	12	12
6115 12	13	12	12	12
6115 19	13	12	12	12
6115 20	13	12	12	12
6115 91	13	12	12	12
6115 92	13	12	12	12
6115 93	13	12	12	12
6115 99	13	12	12	12
6116 10	13	12	12	12
6116 91	13	12	12	12
6116 92	13	12	12	12
6116 93	13	12	12	12
6116 99	13	12	12	12
6117 10	25	18	12	12
6117 20	25	18	12	12
6117 80	25	18	12	12
6117 90	25	18	12	12
6201 11	25	18	12	12
6201 12	25	18	12	12
6201 13	25	18	12	12
6201 19	25	18	12	12
6201 91	25	18	12	12
6201 92	25	18	12	12
6201 93	25	18	12	12
6201 99	25	18	12	12
6202 11	25	18	12	12
6202 12	25	18	12	12
6202 13	25	18	12	12

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
6202 19	25	18	12	12
6202 91	25	18	12	12
6202 92	25	18	12	12
6202 93	25	18	12	12
6202 99	25	18	12	12
6203 11	25	18	12	12
6203 12	25	18	12	12
6203 19	25	18	12	12
6203 21	25	18	12	12
6203 22	25	18	12	12
6203 23	25	18	12	12
6203 29	25	18	12	12
6203 31	25	18	12	12
6203 32	25	18	12	12
6203 33	25	18	12	12
6203 39	25	18	12	12
6203 41	25	18	12	12
6203 42	25	18	12	12
6203 43	25	18	12	12
6203 49	25	18	12	12
6204 11	25	18	12	12
6204 12	25	18	12	12
6204 13	25	18	12	12
6204 19	25	18	12	12
6204 21	25	18	12	12
6204 22	25	18	12	12
6204 23	25	18	12	12
6204 29	25	18	12	12
6204 31	25	18	12	12
6204 32	25	18	12	12
6204 33	25	18	12	12
6204 39	25	18	12	12
6204 41	25	18	12	12
6204 42	25	18	12	12

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
6204 43	25	18	12	12
6204 44	25	18	12	12
6204 49	25	18	12	12
6204 51	25	18	12	12
6204 52	25	18	12	12
6204 53	25	18	12	12
6204 59	25	18	12	12
6204 61	25	18	12	12
6204 62	25	18	12	12
6204 63	25	18	12	12
6204 69	25	18	12	12
6205 10	25	18	12	12
6205 20	25	18	12	12
6205 30	25	18	12	12
6205 90	25	18	12	12
6206 10	25	18	12	12
6206 20	25	18	12	12
6206 30	25	18	12	12
6206 40	25	18	12	12
6206 90	25	18	12	12
6207 11	25	18	12	12
6207 19	25	18	12	12
6207 21	25	18	12	12
6207 22	25	18	12	12
6207 29	25	18	12	12
6207 91	25	18	12	12
6207 92	25	18	12	12
6207 99	25	18	12	12
6208 11	25	18	12	12
6208 19	25	18	12	12
6208 21	25	18	12	12
6208 22	25	18	12	12
6208 29	25	18	12	12

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
6208 91	25	18	12	12
6208 92	25	18	12	12
6208 99	25	18	12	12
6209 10	25	18	12	12
6209 20	25	18	12	12
6209 30	25	18	12	12
6209 90	25	18	12	12
6210 10	25	18	12	12
6210 20	25	18	12	12
6210 30	25	18	12	12
6210 40	25	18	12	12
6210 50	25	18	12	12
6211 11	25	18	12	12
6211 12	25	18	12	12
6211 20	25	18	12	12
6211 31	25	18	12	12
6211 32	25	18	12	12
6211 33	25	18	12	12
6211 39	25	18	12	12
6211 41	25	18	12	12
6211 42	25	18	12	12
6211 43	25	18	12	12
6211 49	25	18	12	12
6212 10	25	18	12	12
6212 20	25	18	12	12
6212 30	25	18	12	12
6212 90	25	18	12	12
6213 10	25	18	12	12
6213 20	25	18	12	12
6213 90	25	18	12	12
6214 10	25	18	12	12
6214 20	25	18	12	12
6214 30	25	18	12	12

Codice NC (1)	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
6214 40	25	18	12	12
6214 90	25	18	12	12
6215 10	25	18	12	12
6215 20	25	18	12	12
6215 90	25	18	12	12
6216 00	25	18	12	12
6217 10	25	18	12	12
6217 90	25	18	12	12
6301 10	25	18	12	12
6301 20	25	18	12	12
6301 30	25	18	12	12
6301 40	25	18	12	12
6301 90	25	18	12	12
6302 10	25	18	12	12
6302 21	25	18	12	12
6302 22	25	18	12	12
6302 29	25	18	12	12
6302 31	25	18	12	12
6302 32	25	18	12	12
6302 39	25	18	12	12
6302 40	25	18	12	12
6302 51	25	18	12	12
6302 52	25	18	12	12
6302 53	25	18	12	12
6302 59	25	18	12	12
6302 60	25	18	12	12
6302 91	25	18	12	12
6302 92	25	18	12	12
6302 93	25	18	12	12
6302 99	25	18	12	12
6303 11	25	18	12	12
6303 12	25	18	12	12
6303 19	25	18	12	12

Codice NC ⁽¹⁾	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
6303 91	25	18	12	12
6303 92	25	18	12	12
6303 99	25	18	12	12
6304 11	25	18	12	12
6304 19	25	18	12	12
6304 91	25	18	12	12
6304 92	25	18	12	12
6304 93	25	18	12	12
6304 99	25	18	12	12
6305 10	4	4	4	4
6305 20	4	4	4	4
6305 31	4	4	4	4
6305 32	4	4	4	4
6305 33	18	15	12	12
6305 39	5	4	4	4
6305 90	5	4	4	4
6306 11	25	18	12	12
6306 12	25	18	12	12

Codice NC ⁽¹⁾	Aliquote dei dazi in %			
	2000	2001	2002	2003
6306 19	25	18	12	12
6306 21	25	18	12	12
6306 22	25	18	12	12
6306 29	12	12	12	12
6306 31	12	12	12	12
6306 39	12	12	12	12
6306 41	12	12	12	12
6306 49	12	12	12	12
6306 91	12	12	12	12
6306 99	12	12	12	12
6307 10	25	18	12	12
6307 20	25	18	12	12
6307 90	25	18	12	12
6308 00	25	18	12	12
6309 00	25	18	12	12
6310 10	25	18	12	12
6310 90	25	18	12	12

⁽¹⁾ La descrizione dei prodotti corrispondenti ai codici NC elencati in questa appendice sono pubblicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2204/1999 della Commissione (GU L 278 del 28.10.1999, pag. 1).

*Appendice 5***Scambio di note**

La direzione generale «commercio» della Commissione dell'Unione europea presenta i suoi omaggi alla missione della Repubblica di Bielorussia e si prega far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato l'11 novembre 1999.

La direzione generale «commercio» desidera informare la missione della Repubblica di Bielorussia che, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere, la Comunità europea è disposta ad autorizzare l'applicazione del facto delle disposizioni dell'accordo a decorrere dal ..., fermo restando che ciascuna delle Parti può in qualsiasi momento porre fine a tale applicazione de facto dell'accordo in forma di scambio di lettere previo preavviso di quattro mesi.

La direzione generale «commercio» sarebbe grata se la missione della Repubblica di Bielorussia le confermasse il suo accordo su quanto precede.

B. Lettera del governo della Repubblica di Bielorussia

Signor.....,

Mi prego accusare ricevuta della lettera in data odierna, così redatta:

«Signor,

1. Mi prego far riferimento ai negoziati svoltisi nei giorni 9 e 10 settembre 1999 tra le nostre rispettive delegazioni per rinnovare l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1° aprile 1993, modificato e prorogato da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 7 novembre 1995.
2. Al termine dei negoziati, le parti hanno deciso di modificare le seguenti disposizioni dell'accordo:
 - 2.1. L'allegato I, che stabilisce i prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo, è sostituito dall'appendice 1 della presente lettera.
 - 2.2. L'allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea, è sostituito dall'appendice 2 della presente lettera.
 - 2.3. L'allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative per le esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previa operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2003, dall'appendice 3 della presente lettera.
 - 2.4. La seconda e la terza frase dell'articolo 19, paragrafo 1 sono sostituite dal testo seguente: "Esso si applica fino al 31 dicembre 2003."
 - 2.5. Alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili originari della Comunità si applicano le aliquote massime dei dazi all'importazione di cui all'appendice 4.

Qualora dette aliquote non vengano applicate, la Comunità avrà il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo rimanente di validità dell'accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 1999 specificati nello scambio di lettere siglato il 7 novembre 1995, procedendo agli incrementi annuali di dette restrizioni quantitative previsti dall'accordo.

3. Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le restrizioni in vigore verranno abolite progressivamente a norma dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento e del protocollo di adesione della Bielorussia all'OMC. Inoltre gli articoli 2, paragrafi 2 e 3, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, il protocollo A, il protocollo B, il protocollo C, il verbale concordato n. 1, il verbale concordato n. 2, il verbale concordato n. 3, il verbale concordato n. 4 e il verbale concordato n. 6 continuano ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17 dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento.
4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato, in via provvisoria, a decorrere dal ..., secondo le modalità specificate in uno scambio di note (cfr. appendice 5).

Voglia accettare, Signor....., l'espressione della mia profonda stima.»

Mi prego confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor....., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Bielorussia

AVVISO AI LETTORI

Oggetto: Indici mensili

Gli indici mensili alfabetico e metodologico del mese di aprile sono infine disponibili.

EUR-OP ha intenzione di pubblicare gli indici dei mesi successivi rapidamente, uno ogni due settimane, così da essere nuovamente a giorno all'inizio dell'anno 2000.

Ci rammarichiamo per i lunghi ritardi, dovuti a cambiamenti nei metodi di produzione, e vi assicuriamo che questi problemi non si ripresenteranno per gli abbonamenti dell'anno 2000.

Vogliate accettare le nostre scuse per ogni eventuale inconveniente.